

Start-up innovative, agevolazioni fiscali al via *Certificazione dei requisiti per le agevolazioni agli investitori* di Salvatore Servidio - La Settimana Fiscale n. 10/2021

Il Mise, con il decreto 28 dicembre 2020, stabilisce le modalità di attuazione degli incentivi fiscali in regime «de minimis» all'investimento in start-up innovative e in PMI innovative. Il Dm reca - in particolare - disposizioni di attuazione delle agevolazioni fiscali previste dall'articolo 38, commi 7 e 8, del DL 34/2020. Tra le misure più rilevanti previste dal decreto Rilancio, figura l'incremento al 50% (in luogo del precedente 30%) della detrazione dall'imposta lorda sul reddito delle persone fisiche per investimenti in start-up innovative, con investimento massimo di 100.000 euro.

Quadro normativo

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 38 del 15 febbraio 2021 è stato pubblicato il decreto del 28 dicembre 2020 con cui il Ministero dello Sviluppo Economico dà attuazione alla nuova agevolazione nel regime de minimis prevista dal decreto Rilancio (articolo 38 del DL 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77) per le persone fisiche che investono, in via diretta o indiretta, nel capitale di start-up e PMI innovative.

In particolare, i commi 7 e 8 integrano, rispettivamente, il DL 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221 (recante «*Misure per la nascita e lo sviluppo di imprese start-up innovative*») con l'articolo 29-bis e l'articolo 4 del DL 24 gennaio 2015, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015 n. 33 (recante la disciplina delle piccole e medie imprese innovative), con il comma 9-ter, prevedendo una detrazione dall'imposta lorda sul reddito delle persone fisiche (di cui al Dpr 22 dicembre 1986, n. 917) per i soggetti che **investono direttamente o indirettamente nel capitale sociale di una o più start-up innovative**, secondo le modalità previste dall'articolo 4 dello stesso decreto n. 3/2015.

Le leggi di bilancio 2017 e 2019

Si premette che a partire dal 1° gennaio 2017, per gli investitori che effettuano investimenti in capitale di rischio di start-up innovative è disponibile un importante sgravio fiscale (articolo 1, comma 66, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 - Legge di bilancio 2017) di portata più ampia rispetto allo sgravio precedente (detrazioni del 19, 20 e 25%). **L'incentivo all'investimento** è così configurato:

- per le **persone fisiche**, una detrazione dall'imposta lorda Irpef pari al 30% dell'ammontare investito, fino a un massimo di 1 milione di euro;
- per le **persone giuridiche**, deduzione dall'imponibile Ires pari al 30% dell'ammontare investito, fino a un massimo di 1,8 milioni di euro.

Dal 2017, la fruizione dell'incentivo è condizionata al mantenimento della partecipazione nella start-up innovativa (holding period) per un minimo di tre anni. Gli incentivi, esercitabili in forma automatica in sede di dichiarazione dei redditi, valgono sia in caso di investimenti diretti in start-up innovative e PMI innovative, sia in caso di investimenti indiretti per il tramite di OICR (Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio) e altre società che investono prevalentemente in start-up e PMI innovative.

La Legge di bilancio 2019 (articolo 1, comma 218, legge 30 dicembre 2018, n. 145) ha disposto:

- l'aumento dal 30% al 40% della detrazione Irpef e della deduzione Ires per gli investimenti effettuati in start-up innovative nel 2019;
- l'aumento della deduzione Ires fino al 50% per i soggetti che, nell'anno 2019, acquisiscono l'intero capitale sociale della start-up innovativa, mantenendolo per almeno 3 anni.

Il decreto Rilancio

Più di recente, il DL 34/2020 (articolo 38), ha introdotto disposizioni di carattere straordinario a sostegno delle start-up per far fronte alle difficoltà economico finanziarie da queste subite in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da Covid-19.

Nello specifico, il comma 7 dell'articolo 38 prevede una detrazione dall'imposta lorda sul reddito delle persone fisiche per i soggetti che investono direttamente o indirettamente nel capitale sociale di una o più start-up innovative; in modo analogo, il comma 8 prevede una detrazione dall'imposta lorda sul reddito delle persone fisiche per i soggetti che investono direttamente o indirettamente nel capitale sociale di una o più PMI innovative.

In particolare, viene prevista una **detrazione fiscale al 50%** per le persone fisiche che investono in start-up e PMI innovative: tale attività presupposta può essere realizzata direttamente oppure tramite organismi di investimento collettivo.

L'investimento va mantenuto per **almeno 3 anni**, in caso contrario si decade dal beneficio e si deve restituire quanto già utilizzato, con interessi legali. La detrazione si applica alle sole start-up innovative iscritte alla sezione speciale del registro delle imprese al momento dell'investimento. Le agevolazioni fiscali in commento sono concesse ai sensi del Regolamento UE 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli artt. 107 e 108 TFUE agli aiuti de minimis.

Tale misura si va ad aggiungere alle precedenti misure volte a stimolare la partecipazione al capitale delle imprese innovative:

- gli incentivi fiscali per investimenti effettuati da persone fisiche e giuridiche in start-up e PMI innovative che si focalizza su un taglio di investimenti più elevato (agevolazioni fiscali del 30% fino a euro 1 milione per le persone fisiche e del 30% fino a euro 1,8 milioni per le persone giuridiche);

- il Fondo Nazionale di Innovazione, che interviene con investimenti diretti e indiretti in minoranze qualificate nel capitale di imprese innovative con Fondi generalisti, verticali o Fondi di Fondi, a supporto di start-up, scale-up e PMI innovative.

Il decreto attuativo

Il comma 9 dell'articolo 38 del DI 34/2020, ha disposto che con decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, sono individuate le modalità di attuazione delle agevolazioni previste dai commi 7 e 8.

Il 28 dicembre 2020 è stato emanato il programmato decreto di cui sopra, che definisce le modalità di attuazione degli incentivi fiscali in regime de minimis all'investimento in start-up innovative e in PMI innovative, intendendosi per «start-up innovativa» la società indicata all'articolo 25, comma 2, del DI n. 179/2012, anche non residente in Italia purché in possesso dei medesimi **requisiti**, ove compatibili, a condizione che la stessa sia residente in uno Stato membro dell'Unione europea o in uno Stato aderente all'Accordo sullo Spazio economico europeo e abbia una sede produttiva o una filiale in Italia. Per «PMI innovativa» si intende la società che rientra nella definizione di cui all'articolo 4, comma 1, del DI n. 3/2015, anche non residente in Italia purché in possesso dei medesimi requisiti, ove compatibili, a condizione che la stessa sia residente in uno Stato membro dell'Unione europea o in uno Stato aderente all'Accordo sullo Spazio economico europeo e abbia una sede produttiva o una filiale in Italia.

È importante sottolineare a priori che, ai sensi dell'articolo 1, commi 5 e 6 del decreto del 28 dicembre 2020, la detrazione dall'Irpef di cui al comma 7 dell'articolo 38 del decreto Rilancio è alternativa a quella prevista dal decreto del MEF, di concerto con il MISE, del 7 maggio 2019 relativo alle modalità di attuazione degli incentivi fiscali all'investimento in start-up innovative e in PMI innovative e non è cumulabile con detto incentivo per la medesima operazione finanziaria.

Invece la detrazione dall'Irpef di cui al comma 8 dell'articolo 38 del decreto Rilancio, spetta prioritariamente a quella prevista dal decreto del MEF, di concerto con il MISE, del 7 maggio 2019. Sulla parte di investimento che eccede il limite ivi previsto, è fruibile esclusivamente la detrazione di cui all'articolo 29 del DI n. 179/2012, nei limiti del regolamento «de minimis».

L'agevolazione fiscale

In merito alla concessione dell'agevolazione fiscale di cui trattasi, l'articolo 4 del decreto del 2020 stabilisce che:

- **l'investimento massimo** in una o più start-up innovative, rispetto al quale il soggetto investitore può accedere alla detrazione, non può eccedere, in ciascun periodo d'imposta, l'importo di euro 100.000. Il soggetto investitore in ciascun periodo d'imposta può detrarre dall'imposta lorda un importo pari al 50% dell'investimento effettuato fino ad un massimo di euro 100.000, per un ammontare di detrazione non superiore a euro 50.000. Questa detrazione è alternativa a quella prevista dal Dm 7

maggio 2019 relativo alle modalità di attuazione degli incentivi fiscali

all'investimento in start-up innovative e in PMI innovative e non è cumulabile con detto incentivo per la medesima operazione finanziaria;

- l'investimento massimo in una o più PMI innovative, rispetto al quale il soggetto investitore può accedere all'agevolazione fiscale di cui all'articolo 4, comma 3, primo periodo, non può eccedere, in ciascun periodo d'imposta, l'importo di euro 300.000. Il soggetto investitore in ciascun periodo d'imposta può detrarre dall'imposta lorda un importo pari al 50% dell'investimento effettuato fino ad un massimo di euro 300.000, per un ammontare di detrazione non superiore a euro 150.000. In caso di investimento di ammontare superiore a euro 300.000, sulla parte eccedente tale limite il soggetto investitore, in ciascun periodo d'imposta, può detrarre dall'imposta lorda un importo pari al 30% di detta eccedenza nei limiti concessi per investimenti agevolati ai sensi del Regolamento UE 1407/2013 sugli aiuti de minimis fino ad un ammontare massimo di aiuti concessi a titolo de minimis a una medesima start-up innovativa o PMI innovativa non superiore a euro 200.000 nell'arco di 3 esercizi finanziari. La detrazione spetta prioritariamente a quella prevista dal Dm 7 maggio 2019 relativo alle modalità di attuazione degli incentivi fiscali all'investimento in start-up innovative e in PMI innovative. Sulla parte di investimento che eccede il limite ivi previsto, è fruibile esclusivamente la detrazione di cui all'articolo 29 del DL 179/2012 nei limiti del regolamento de minimis;
- qualora le **detrazioni** in esame siano di ammontare superiore all'imposta lorda, l'eccedenza può essere portata in detrazione dall'imposta lorda sul reddito delle persone fisiche dovuta nei periodi di imposta successivi, non oltre il terzo periodo, fino a concorrenza del suo ammontare;
- **l'agevolazione fiscale** si applica ai **conferimenti in denaro** iscritti alla voce del capitale sociale e della riserva da sovrapprezzo delle azioni o quote delle start-up innovative e delle PMI innovative, nonché agli investimenti in quote degli organismi di investimento collettivo del risparmio che investe prevalentemente in start-up innovative o PMI innovative. Si intende quell'organismo di investimento collettivo del risparmio istituito in Italia o in un altro Stato membro dell'Unione europea o in uno Stato aderente all'Accordo sullo Spazio economico europeo, che, al termine del periodo di imposta in corso alla data in cui è effettuato l'investimento agevolato, detiene azioni o quote di start-up innovative o PMI innovative di valore almeno pari al 70% del valore complessivo delle attività risultanti dal rendiconto di gestione o dal bilancio chiuso nel corso dell'anzidetto periodo di imposta.

Inapplicabilità delle agevolazioni

Le agevolazioni fiscali in narrativa **non si applicano**:

- nel caso di investimenti effettuati tramite **organismi di investimento collettivo del risparmio** e società, direttamente o indirettamente, a partecipazione pubblica;
- nel caso di investimenti in start-up innovative o PMI innovative che operano nei **settori esclusi** ai sensi dell'articolo 1, comma 1, Regolamento UE 1407/2013.

Per i soci di società in nome collettivo e in accomandita semplice l'importo per il quale spettano le detrazioni è determinato in proporzione alle rispettive quote di partecipazione agli utili.

Presentazione dell'istanza

Ai sensi dell'articolo 5 del decreto, prima della effettuazione dell'investimento da parte del soggetto investitore, l'impresa beneficiaria presenta apposita istanza telematica (resa nella forma di dichiarazione sostitutiva ex Dpr 28 dicembre 2000, n. 445), secondo il modello di cui all'Allegato A al decreto del 28 dicembre 2020 in esame, che contiene:

- a) gli elementi identificativi dell'impresa beneficiaria, del soggetto investitore e, in caso di investimento indiretto, dell'organismo di investimento collettivo del risparmio;
- b) l'ammontare dell'investimento che il soggetto investitore intende effettuare;
- c) l'ammontare della detrazione che il soggetto investitore intende richiedere.

L'istanza, completamente dematerializzata, può essere presentata solo on line.

Il MISE verifica tramite il registro nazionale degli aiuti il rispetto da parte dell'impresa beneficiaria del massimale de minimis e notifica gli esiti dell'accertamento sia all'impresa beneficiaria che al soggetto investitore: l'esito negativo di tale accertamento è ostativo alla finalizzazione della presentazione dell'istanza e alla conseguente fruizione dell'incentivo. In caso di accertamento di utilizzo parziale del massimale dei 200.000 euro per aiuti de minimis già ottenuti nel periodo considerato dall'impresa interessata, la stessa è tenuta a presentare una nuova istanza indicando gli importi rideterminati ai fini del rispetto del predetto massimale. Per gli **investimenti effettuati** nel corso dell'anno 2020, ai fini del riconoscimento dell'incentivo in capo al soggetto investitore, l'impresa beneficiaria può presentare l'istanza successivamente all'investimento stesso, purché nel periodo compreso tra il 1° marzo e il 30 aprile 2021.

Il MISE invia periodicamente all'agenzia delle Entrate l'elenco delle imprese beneficiarie che hanno presentato istanza e degli investitori che intendono fruire della detrazione fiscale, con relativo importo.

In caso di **variazioni dell'investimento agevolato** e della **detrazione fruibile**, l'impresa beneficiaria è tenuta a comunicare tempestivamente ogni aggiornamento tramite la piattaforma informatica «*Incentivi fiscali in regime «de minimis» per investimenti in start-up e PMI innovative*» ai fini della rideterminazione dell'ammontare degli aiuti concessi a titolo di «de minimis», pena la non fruibilità dell'agevolazione di cui all'articolo 4 per i soggetti investitori di cui all'articolo 1, comma 7, lettera a)(per «soggetto investitore» si intende il soggetto passivo dell'Irpef che effettua un investimento agevolato in una o più start-up innovative o PMI innovative).

Obblighi dichiarativi

L'agevolazione fiscale deve essere indicata dal soggetto investitore nella **dichiarazione dei redditi** relativa al periodo d'imposta in cui il soggetto stesso ha **effettuato l'investimento** nell'impresa beneficiaria.

La detrazione spetta a condizione che gli investitori ricevano e conservino una dichiarazione del legale rappresentante dell'impresa beneficiaria, resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del Dpr 445/2000, da rilasciare entro trenta giorni dal conferimento, che attesti l'importo dell'investimento, il codice COR rilasciato dal registro nazionale degli aiuti e l'importo della detrazione fruibile.

Decadenza dal beneficio

In base all'articolo 7 del decreto attuativo, l'investitore decade dalle agevolazioni se, entro tre anni dalla data in cui rileva l'investimento, si verifica:

- a) la **cessione**, anche parziale, a titolo oneroso, delle partecipazioni o quote ricevute in cambio degli investimenti agevolati, inclusi gli atti a titolo oneroso che importano costituzione o trasferimento di diritti reali di godimento e i conferimenti in società, nonché la cessione di diritti o titoli attraverso cui possono essere acquisite le predette partecipazioni o quote;
- b) la **riduzione di capitale** nonché la ripartizione di riserve o altri fondi costituiti con sovrapprezzi di emissione delle azioni o quote delle start-up innovative o delle PMI innovative;
- c) il **recesso** o **l'esclusione degli investitori**;
- d) la **perdita** di uno dei **requisiti** previsti dall'articolo 25, comma 2, DI 179/2012, da parte della start-up innovativa, secondo quanto risulta dal periodico aggiornamento della sezione del registro delle imprese;
- e) la perdita di uno dei requisiti previsti dall'articolo 4, comma 1, DI 3/2015, da parte della PMI innovativa ammissibile, secondo quanto risulta dal periodico aggiornamento della sezione del registro delle imprese.

Non si considerano cause di decadenza dall'agevolazione:

- a) i **trasferimenti a titolo gratuito** o a causa di morte del contribuente, nonché i trasferimenti conseguenti alle operazioni straordinarie di cui ai capi III e IV del titolo III (artt. 170 e seguenti) del TUIR; in tali casi, ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte, le condizioni previste devono essere verificate a decorrere dalla data in cui è stato effettuato l'investimento agevolato da parte del dante causa;
- b) la **perdita dei requisiti** previsti dall'articolo 25, comma 2, DI 179/2012, da parte della start-up innovativa dovuta:
 - alla scadenza del termine previsto dalla normativa per la permanenza nella sezione speciale del registro imprese;
 - al superamento della soglia di valore della produzione annua pari a euro 5.000.000;

- alla quotazione su un sistema multilaterale di negoziazione;
- all'acquisizione dei requisiti di PMI innovativa, di cui all'articolo 4, comma 1, del DI n. 3/2015;

c) la perdita dei requisiti previsti dall'articolo 4, comma 1, del DI n. 3/2015, da parte della PMI innovativa ammissibile dovuta alla quotazione su un mercato regolamentato.

Qualora l'agenzia delle Entrate accerti durante l'attività di controllo, anche a campione, l'eventuale indebita fruizione, totale o parziale, dell'agevolazione in esame, la stessa provvede al recupero del relativo importo, correlato da interessi e sanzioni, dandone comunicazione in via telematica alla Direzione generale per la politica industriale, l'innovazione e le piccole e medie imprese del MISE.

Nel caso in cui si verifichi la **decadenza dall'agevolazione**, l'investitore, nel periodo d'imposta in corso, dovrà incrementare l'imposta lorda di tale periodo d'imposta di un ammontare corrispondente alla detrazione effettivamente fruita nei periodi di imposta precedenti, aumentata degli interessi legali. Il relativo versamento dovrà essere effettuato entro il termine per il versamento a saldo dell'Irpef.

Circa l'ambito temporale, le disposizioni in esame si applicano agli investimenti effettuati dopo 1° gennaio 2020 e dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019.

In Redazione: Paolo Di Gregorio